



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 45 del 12-12-2025

Area: SETTORE V : AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO:	PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 36/2020 E DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000
----------	---

IL SINDACO

Premesso che:

-il D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa - disciplina il monitoraggio della qualità dell'aria in siti fissi, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali;

-con la legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 “*Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria*”, la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, all'articolo 2, l'adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM10;

-la Regione Campania, in attuazione all'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36, ha adottato il Decreto n. 35 del 3 febbraio 2022 con cui è stata approvata la “*Procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili*”;

-in detta *Procedura* sono individuati la stessa Regione, ARPA Campania e i Comuni quali Enti preposti alla sua attuazione.

Precisato che:

in caso di superamenti di valori limite di Pm10 la citata legge regionale all'art. 2 comma 1 prevede che “*se l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania, di seguito denominata ARPAC, ente deputato al controllo ed al monitoraggio della qualità dell'aria, comunica con apposito bollettino di*

qualità dell'aria e meteo ambientale, valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell'aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell'ARPAC, le seguenti ulteriori prescrizioni e iniziative:

- a) divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);*
- b) divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;*
- c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;*
- d) potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami.”*

-l'art. 182 comma 6-bis del D.lgs 152/2006 prevede che “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”; il citato comma prevede altresì che “I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.

Dato atto che:

- con nota prot. PG/2025/68988 del 11/12/2025 è stato acquisito al protocollo del Comune di Marcianise la comunicazione da parte dell'ARPAC- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania relativa al monitoraggio della qualità dell'aria della giornata di martedì 10 Dicembre 2025, dal quale si evince il superamento delle concentrazioni di 50 microgrammi/metro cubo in più della metà delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria della zona IT1507;

- la citata *Procedura operativa* prevede, nella situazione A (superamento giornaliero del limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM10), l'adozione, nel giorno feriale successivo alla comunicazione, dei provvedimenti di contrasto del PM10 previsti dall'art. 2 L.R. 36/2020 per i tre giorni successivi e la verifica del loro rispetto.

Rappresentato che:

-il miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

-le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs.155/2010 e calcolate su base temporale giornaliera che stabiliscono il valore limite (VL) annuale per la protezione della salute umana di 40 microgrammi/metrocubo; Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana di 50 microgrammi/metrocubo da non superare più di 35 volte/anno;

Atteso che, al fine di limitare l'inquinamento da PM10 e di prevenire il superamento dei limiti di legge nell'arco del corrente anno, i Sindaci dei Comuni delle aree interessate possono adottare anche con Ordinanza, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000, le misure indicate dalla medesima legge atte al contenimento del fenomeno *de quo*;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover adottare tutte le misure cautelative e i provvedimenti contingibili a tutela della salute pubblica, intervenendo con misure di contenimento atte alla riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10, in linea con le prescrizioni di cui all'art. 2 della L.R. n. 36/2020;

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- l'art. 9 della Costituzione che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 nr. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 11 che al comma 3 testualmente recita" ... le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere adottate dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi e con i criteri previsti dal presente comma...";

Ritenuto di dover adottare tutte le misure cautelative a tutela della salute pubblica;

Visti, infine:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
- la legge regionale 3 agosto 2020, n. 36;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Sull'intero territorio comunale a partire dal 12.12.2025 e fino al 15.12.2025:

- il divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto, anche per le deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
- il divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;
- il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- il potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami;

AVVERTE

salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del d. lgs. 267/2000, fatta salva la responsabilità civile e penale;

- che avverso il presente provvedimento può essere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge, ovvero in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica;

RENDE NOTO

che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'osservanza della presente Ordinanza e di porre in essere tutte le attività connesse alla sua ottemperanza;

COMUNICA

che gli atti relativi al presente procedimento sono reperibili e consultabili presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Marcianise – V Settore- dove gli interessati potranno prenderne visione;

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Marcianise;

- Che la presente Ordinanza venga trasmessa,

- alla Prefettura di Caserta, per quanto attiene al coordinamento delle Forze dell’ordine del territorio;
- all’ASL Caserta Distretto 16 - Marcianise, per quanto attiene all’esercizio delle funzioni attribuite;
- al Sig. Segretario Generale;
- alla Regione Campania - UOD 50.06.04 Sviluppo sostenibile - Acustica – Qualità dell’aria e radiazioni - Criticità ambientali in rapporto con la salute umana (uod.500604@pec.regione.campania.it);
- all’ARPA Campania (direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it);
- alla Stazione C.C. di Marcianise;
- al Comando di Carabinieri Forestale Nucleo di Marcianise;
- al Commissariato di P. S. di Marcianise;
- alla Compagnia della G.di F. Marcianise;
- al locale Comando di Polizia municipale per l’accertamento della presente Ordinanza.

Marcianise, 12-12-2025

IL SINDACO

TROMBETTA ANTONIO

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005